Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 11 dicembre — **Numero 292**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 7 corrente, ha accettato le dimissioni rassegnate dal senatore ANTONIO CEFALY dalla carica di vice presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXV legislatura.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2205 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 338, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti;

Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1091, che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigranti;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione;

Ritenuta la necessità di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti:

Sentito il Consiglio dei ministri:

Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — TEDESCO — SCHANZER — MORTARA — ALBRICCI — SECHI — DE VITO — FERRARIS — VISOCCHI — BACCELLI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

CAPO I.

Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti.

Art. 1.

È istituito, sotto la dipendenza del Ministero degli affari esteri, un Commissariato generale al quale è attribuita la competenza per tutto ciò che si riferisce alla emigrazione, e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

Il Commissario generale è nominato con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed è scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato.

I commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato.

Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento.

Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 2.

È istituito un Consiglio superiore dell'emigrazione composto:

a) del commissario generale come delegato del ministro degli affari esteri;

b) del direttore generale della marina mercantile;

c) del direttore generale della previdenza e del lavoro;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) dei direttori generali di altri tre servizi di Stato aventi particolare attinenza coll'emigrazione, che saranno designati dal ministro degli affari esteri;

f) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

g) di quattro membri scelti dal ministro degli affari esteri fra otto cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative, dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso e da un'altra associazione di assistenza o di cultura che sarà designata dal ministro, sentito il Consiglio superiore della emigrazione;

h) di tre membri, uno dei quali dovrà essere una donna, scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato;

i) di due membri scelti dal ministro competente nel seno del Comitato permanente del lavoro e della Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui al successivo art. 65, comma secondo, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere *g*) e *h*), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri.

Alle sedute del Consiglio il ministro degli affari esteri potrà chiamare, con voto deliberativo, uno o più delegati dei Ministeri interessati nelle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

Alle sedute intervengono pure, con voto consultivo, i commissari dell'emigrazione.

Il Consiglio elegge nel proprio seno tre membri, i quali, insieme col commissario generale, presidente, ed a tre membri scelti nel proprio seno dalla Commissione parlamentare di vigilanza, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione del Comitato stesso.

Art. 3.

Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorità del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture, e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Art. 4.

Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti ed approvati nel corso dell'anno, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

Questa relazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Il commissario generale può avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno, per ciò che concerne i servizi dell'emigrazione.

Art. 5.

Nelle città di Genova, Napoli e Palermo e in quelle altre che fossero determinate per decreto Reale, sarà istituito un Ispettorato

dell'emigrazione, a cui sarà preposto un funzionario dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

L'ispettore eserciterà le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge e quelle che saranno indicate dal regolamento.

Il vice ispettore coadiuva l'ispettore e lo supplisce, in caso di assenza o di impedimento, per tutto ciò che è di sua competenza.

Il ministro dell'interno, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco e nei principali posti verso le frontiere di terra un funzionario di pubblica sicurezza per coadiuvare l'ispettore.

Art. 6.

Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.

Il Comitato è presieduto dal pretore o, in sua mancanza, dal sindaco.

Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.

Art. 7.

Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi transoceanici prende imbarco un R. commissario, il quale, secondo le norme determinate dal regolamento, vigila sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione.

I RR. commissari sono scelti, di regola, nel corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo. I medici della R. marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

I RR. commissari sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto, per parte del vettore, nei viaggi, sia di andata che di ritorno, al trattamento della classe più elevata esistente a bordo.

Alla designazione del R. commissario a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del R. commissario abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi per il rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

Art. 8.

Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegneranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potrà essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato.

Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

CAPO II.

Dell' emigrazione in generale.

Art. 9.

L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il 18° anno di età, gli iscritti di leva marittimi e militari del corpo R. equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto o gli ultimi dal comandante del porto.

I militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di età, potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro presenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.

Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.

Art. 10.

Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.

Art. 11.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici a scopo di lavoro senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti dal sindaco del libretto, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento sul lavoro dei fanciulli 6 agosto 1916, n. 1136, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 13 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 665.

Art. 12.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero o consegni a terze persone perchè conducano all'estero minori degli anni quindici con lo scopo d'impiegarli com'è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà essere privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne a emigrare per trarla alla prostituzione.

Art. 13.

Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo

stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 14.

Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 fino a lire 1000.

È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti inesistenti e col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri, o clandestinamente sulla nave.

Art. 15.

I cittadini, che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. Tale passaporto è rilasciato dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero per le persone indicate nel comma precedente e per le loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone inscritte nel passaporto, sono soggetti alla tassa di lire due, che è devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validità del passaporto potrà sul passaporto medesimo venire modificata da una delle autorità competenti la indicazione della destinazione, previo pagamento di lire una che è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Le tasse sui passaporti devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato generale dell'emigrazione, la quale sarà apposta sul passaporto dall'autorità che lo rilascia. Trimestralmente le predette autorità invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.

È data altresì facoltà al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse autorità la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nel comma primo del presente articolo, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Le contravvenzioni al primo comma del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, ed in caso di recidiva con l'arresto di 10 giorni a 6 mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Le domande per il passaporto e la dichiarazione di nulla osta dovranno essere trasmesse dal sindaco alle autorità competenti entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta corredata dai prescritti documenti, e l'autorità competente dovrà rilasciare il passaporto entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda o dell'autorizzazione del Commissariato generale dell'emigrazione quando sia necessaria.

Gli atti necessari per ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti, che si recano all'estero a scopo di lavoro, e per le loro famiglie, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni tassa.

Art. 16.

Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.

CAPO III.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Prima sezione — *Emigranti.*

Art. 17.

Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10 o viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto al di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.

Il regolamento determinerà in quali casi, inoltre, la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato ad ogni effetto al nazionale, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'art. 8.

I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana superino il numero di cinquanta; è tuttavia in facoltà del Commissariato di autorizzare il trasporto in deroga a questa disposizione.

Seconda sezione — *Vettori di emigranti.*

Art. 18.

Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti, più una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata ad opportune garanzie, quando trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento, le compagnie nazionali di navigazione, gli armatori ed i noleggiatori nazionali, sia individualmente sia in consorzio.

La patente può altresì essere concessa alle compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, ed agli armatori e noleggiatori stranieri, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento.

Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono, a tutte le leggi e regolamenti del Regno ed alle condizioni che potranno essere stabilite dal Commissariato generale dell'emigrazione nella patente di vettore.

La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire per ogni piroscafo iscritto, e vincolata a una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal Ministro degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni. La misura della tassa di concessione potrà essere variata con decreto Reale, promosso dal ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalle disposizioni vigenti in materia di emigrazione.

Il ministro degli affari esteri, udito il Consiglio superiore dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qualvolta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.

Art. 19.

Le compagnie estere le quali non siano già state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, quando chiedono patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle compagnie munite di patente di vettore. Le compagnie, che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione, per ottenere la concessione della patente di vettore, saranno registrati con tassa fissa da lire duemila a lire diecimila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Art. 20.

Il capitano di piroscafo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che imprenda viaggi da porti transoceanici, qualora imbarchi, con destinazione ad un porto del Regno, più di cinquanta passeggieri italiani che viaggino in terza classe, o in classe equivalente, o siano emigranti di ritorno, deve munirsi di speciale licenza, che potrà essere concessa dalla R. autorità consolare, sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal regolamento.

Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza esser munito di licenza consolare, trasporti passeggeri italiani di terza classe o classe equivalente o emigranti italiani di ritorno al di sopra di cinquanta andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, passeggeri italiani di terza classe o di classe equivalente o emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 21.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il Regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 22.

Il vettore nazionale d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto, che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda un diminuzione del nolo.

La nomina di un rappresentante è sottoposta all'assenso del Commissariato, che, sentito il prefetto competente, può negarlo o revocarlo.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

E' vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

E' data facoltà al Commissariato generale dell'emigrazione, sia nella patente sia successivamente, sentito il Comitato permanente, di autorizzare, con le condizioni da esso stabilite, la nomina di rappresentanti anche da parte di vettori stranieri.

Art. 23.

Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di lire 50 a favore del Fondo per l'emigrazione, da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

Art. 24.

Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale licenza, potrà permettere, che un privato, per conto proprio o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi, proceda all'arruolamento di lavoratori nel Regno per lavori da eseguirsi in paesi contemplati dall'art. 17, purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'art. 17, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato e questi paghi la tassa prescritta dall'art. 26.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, potrà essere permesso, sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

La licenza è sottoposta alla tassa di lire venti da attribuirsi integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 25.

Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore, o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell'art. 17, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 26.

È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante a norma dell'art. 17, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Tale tassa, che è attribuita al Fondo per l'emigrazione, potrà essere variata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il regolamento potrà stabilire una tassa, in misura non superiore a quella prevista dal comma precedente, da corrispondersi dai vettori per i viaggi di ritorno e dai capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20

Art. 27.

Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui,

e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno dà diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 28.

L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'art. 5.

È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'Oceano; ed è pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi a qualunque porto non italiano.

In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse degli emigranti.

Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio.

Art. 29.

Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Art. 30.

Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatrino per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno metà quota; nulla quelli sotto i tre anni.

Art. 31.

I prezzi dei noli di terza classe, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti per i viaggi di andata, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio di ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane, tenuto conto delle informazioni degli ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti, insieme con le sue proposte motivate, al Consiglio superiore di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato.

Spetterà quindi al ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti e la velocità dei piroscafi.

Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre d'ogni anno, e avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà, però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno, anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve tempo possibile.

Il Commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai Comitati mandamentali e comunali, agli Istituti privati di assistenza e agli uffici di collocamento registrati, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, potranno essere indirizzati gli emigranti per mezzo degli ispettori d'emigrazione.

Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente: nè potrà essergli riconcessa che per deliberazione del ministro degli affari esteri.

Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco od equivalenti scritture.

Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

Il regolamento conterrà le norme per disciplinare i prezzi dei noli di terza classe per i viaggi di ritorno dei passeggeri italiani che rimpatriano su piroscafi inscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20.

Art. 32.

In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potrà autorizzare i Comitati locali e gli Istituti di assistenza riconosciuti a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti, od effettuarlo, ove occorra, direttamente mediante requisizione di piroscafi inscritti in patente, secondo le norme stabilite dal regolamento; potrà consentire il trasbordo degli emigranti in porti esteri di qua dell'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.

Art. 33.

È vietato al vettore, o a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per sè o per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arruolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo in ogni caso all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'art. 583, n. 2 del Codice di commercio, egli avrà diritto alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a ripor-

tanto gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

Art. 34.

Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.

L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere all'ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre, di alloggio saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscafo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

E' nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennità stabilite dal presente articolo.

CAPO IV.

Dell' emigrazione a paesi non transoceanici.

Art. 35.

Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare emigranti per lavori da eseguirsi in paesi esteri non transoceanici se non ne abbia ottenuto speciale autorizzazione dal Commissariato generale dell'emigrazione.

La licenza per procedere a tali arruolamenti è rilasciata dal Commissariato o, per delega, dai prefetti. Le modalità e le condizioni per il rilascio e la rinnovazione della licenza sono determinate dal regolamento; fra le condizioni può essere stabilita la prestazione di una cauzione.

La licenza è sottoposta alla tassa di L. 20 da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per conto della quale si eseguisce l'arruolamento.

Il contratto di lavoro dovrà contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratta di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali e dovrà, inoltre, contenere le clausole generali, che saranno stabilite dal regolamento.

Gli arruolamenti di emigranti, di cui al presente articolo, debbono risultare da atto scritto.

Gli atti di arruolamento sono sottoposti ad una tassa di lire cinque, a favore del Fondo per l'emigrazione, per ogni lavoratore arruolato. La tassa deve corrispondersi dall'arruolatore ed è rappresentata da speciali marche, fornite dal Commissariato, da apporsi sugli originali degli atti d'arruolamento e da annullarsi dalla prefettura, alla quale l'arruolatore dovrà presentare tali atti non appena terminato l'arruolamento. E' nullo ogni patto comunque diretto a far gravare sull'operaio arruolato l'onere di tale tassa.

I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 100 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a L. 200 per ogni persona arruolata: e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Art. 36.

Gli emigranti non compresi nell'art. 17 che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto reale, promosso dal ministro competente d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie, alle quali l'emigrante avrà diritto, e determinate le norme di tali concessioni.

È data facoltà al ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si effettuasse per via di mare verso paesi non transoceanici.

CAPO V.

Giurisdizioni speciali per l'emigrazione.

Prima sezione — *Ispettori dell'emigrazione.*

Art. 37.

Sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore:

1° le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, e le azioni pel medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti o dai passeggieri di terza classe o di classe equivalente di nazionalità italiana, rimpatrianti su piroscafi inscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare;

2° le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 24, salvo i casi che nella licenza di arruolamento siano stabiliti speciali arbitrati;

3° le domande prodotte da qualsiasi autorità del Regno per rimborso di spese fatte negli interessi degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari od altri privati;

4° le controversie che sorgono nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 38.

Alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuno degli ispettori, agli effetti del successivo art. 39, si provvede con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco un magistrato col grado di giudice, e in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 39.

La competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione per le controversie relative ai viaggi di andata è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto di imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato l'imbarco.

La competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione per le controversie relative ai viaggi di ritorno è determinata dal porto di destinazione finale oppure, se tale viaggio faccia capo a porto estero, dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Art. 40.

I giudizi avanti l'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai Regi funzionari dell'emigrazione, ai Regi com-

missari di cui all'art. 7, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza, ai Regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione.

Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve tosto essere raccolto nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 41.

Le azioni accennate nel precedente art. 37, n. 1, salvo il caso previsto nell'art. 43, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio di andata e nel caso dei viaggi di ritorno dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenne quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenne è legalmente affidato, e nel caso di biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 42.

Chiunque, a termini dell'art. 40, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro 30 giorni dal ricevimento all'ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 43.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'ispettore della emigrazione, che non siasi esercitata, il giudice, con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio, riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 41 decorre dalla data della notifica dello estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'art. 50.

Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva.

Art. 44.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio.

L'ispettore può farsi coadiuvare dai funzionari che da lui dipendano e può altresì richiedere per singoli atti gli altri ispettori, i pretori, i RR. agenti all'estero e i RR. commissari.

Le parti hanno diritto di esaminare gli atti d'istruttoria e di prenderne copia a loro cura e spese.

Art. 45.

Le norme per l'istruzione ed il giudizio sono stabilite dal regolamento.

Le cause di valore non superiori a L. 50 potranno svolgersi con procedura sommarissima, senza l'osservanza di forme e di termini.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi d'ufficio.

Art. 46.

Ai testimoni ed ai periti si applicano le disposizioni degli articoli 236, 239, 242 e 254 del Codice di procedura civile.

Art. 47.

Il Commmissariato dell'emigrazione ha facoltà di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti ed altre prove e di presentare difese scritte a sostegno delle ragioni degli emigranti.

Art. 48.

Qualunque transazione fatta senza l'intervento dell'ispettore non è valida, finchè non sia da lui approvata.

Art. 49.

Ogni decisione definitiva dell'ispettore, quando la controversia superi il valore di lire 250, è soggetta alla tassa di lire 10, a carico della parte soccombente, ed a favore del Fondo dell'emigrazione.

L'ispettore può tuttavia esonerare la parte dal pagamento di detta tassa, quando la dichiari povera.

Art. 50.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'ispettore decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, l'ispettore dovrà informare il pubblico ministero il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

Art. 51.

Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

L'appello si propone entro il termine di giorni 30 dalla notifica della decisione impugnata, con dichiarazione al segretario della Commissione centrale o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. La dichiarazione di appello, se è fatta verbalmente, è raccolta dal segretario o funzionario nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 52.

La esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Seconda sezione — *Collegi dei probiviri.*

Art. 53.

Sono devolute alla giurisdizione dei Collegi di probiviri, che saranno istituiti a norma dell'art 54, le controversie fra gli emigranti di cui all'art. 35 e gli imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro stipulati nel Regno e da eseguirsi all'estero.

Nessuna delle controversie, di cui al presente articolo, può essere portata al giudizio del Collegio probovirale senza previo esperimento di conciliazione avanti al presidente del Collegio. Se la conciliazione ha luogo, il presidente del Collegio ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti: il verbale ha forza obbligatoria fra le parti e costituisce titolo esecutivo, di cui può spedirsi copia nella forma stabilita per le sentenze.

Le azioni devolute alla competenza dei Collegi probovirali si prescrivono col decorso di un anno.

La competenza territoriale dei Collegi probovirali è determinata dal luogo in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso.

Art. 54.

I Collegi di probiviri per le controversie, di cui all'art. 53, saranno istituiti con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, nei luoghi dove siano più frequenti gli arruolamenti di emigranti, previsti dall'art. 35, ed avranno la circoscrizione determinata nel decreto di istituzione.

Il Collegio dei probiviri ha sede in Comune capoluogo di mandamento e si compone del pretore, che lo presiede, e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le norme per il funzionamento di tali Collegi, tenendo presenti le disposizioni della legge sui probiviri in quanto siano ritenute applicabili.

Art. 55.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia, che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando, rispetto all'appellante, la controversia stessa supera il valore di L. 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado

ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore o arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato moltiplicata pel numero degli emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire diecimila.

L'appello si propone, nei modi indicati dal regolamento, alla Commissione centrale dell'emigrazione entro il termine di giorni trenta dalla notifica della decisione impugnata.

Art. 56.

Ogni decisione dei Collegi probovirali è sottoposta alla tassa di L. 0,50 per ogni cento lire.

Terza sezione — *Commissione centrale dell'emigrazione.*

Art. 57.

La Commissione centrale dell'emigrazione ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio superiore dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina designato dal ministro di detto dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro dell'industria, commercio e lavoro:

e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento e di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

I membri e i segretari della Commissione percepiranno sul fondo dell'emigrazione, e per ogni decisione cui abbiano preso parte, una indennità che sarà determinata dal regolamento.

Art. 58.

Alla Commissione centrale spetta la cognizione dell'appello contro le decisioni dell'ispettore, di cui all'art. 51, e contro le decisioni dei Collegi probovirali, di cui all'art. 55.

Le norme sul procedimento avanti la Commissione centrale sono determinate dal regolamento.

Le decisioni della Commissione centrale non sono denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa, indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resterà fissata in L. 25.

Art. 59.

Il Commissariato generale dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste. Potrà fare intervenire avvocati erariali od altri funzionari o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti.

Art. 60.

Ogni decisione della Commissione centrale è sottoposta alla tassa di L. 25. Tale tassa sarà a carico della parte soccombente o sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

Quarta sezione — *Disposizioni generali.*

Art. 61.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

Art. 62.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli ispettori dell'emigrazione, i Collegi probovirali e la Commissione centrale, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 63.

Qualora nel corso del giudizio la parte contro cui è invocata una scrittura dichiari espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verificazione, ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove pende il giudizio e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 5 Codice di procedura penale si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 64.

Quando i vettori e gli arruolatori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato generale dell'emigrazione, nelle forme determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori, o gli arruolatori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione ove esista.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possono essere pagate a procuratori.

Le somme versate o da versare dai vettori al Commissariato della emigrazione, a norma del presente articolo, non possono essere sequestrate o pignorate presso il Commissariato predetto, nè presso i vettori.

CAPO VI.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 65.

Il Fondo per l'emigrazione è costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri redditi o proventi, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti dell'emigrazione.

Il Fondo predetto è amministrato dal commissario generale dell'emigrazione ed è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nello intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione, che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

Il Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1876, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 66.

Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti gravano sul bilancio del Fondo per l'emigrazione.

Il ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione è stabilito come segue:

Cariche direttive: un commissario generale, con indennità di carica nella misura prevista dall'art. 14, secondo capoverso, della legge 29 giugno 1907, n. 298; tre commissari con l'indennità di carica da stabilirsi con decreto Reale.

Carriera tecnica ed amministrativa: due consiglieri superiori dell'emigrazione con lo stipendio di L. 10.000; sei consiglieri di 1ª classe a L. 8000; otto consiglieri di seconda classe a L. 7000; otto consiglieri aggiunti di prima classe a L. 6000; sei consiglieri aggiunti di seconda classe a L. 5000; sei primi segretari di prima classe a L. 4500; sei primi segretari di seconda classe a L. 4000; quattro segretari di prima classe a L. 3500; quattro segretari di seconda classe a L. 3000; quattro segretari di terza classe a L. 2500; due segretari di quarta classe a L. 2000.

Carriera di ragioneria: un capo ragioniere con lo stipendio di L. 7000; due capi sezione di prima classe a L. 6000; due capi sezione di seconda classe a L. 5000; tre primi ragionieri di prima classe a L. 4500; tre primi ragionieri di seconda classe a L. 4000; tre ragionieri di prima classe a L. 3500; tre ragionieri di seconda classe a L. 3000; due ragionieri di terza classe a L. 2500; un ragioniere di quarta classe a L. 2000.

Carriera d'ordine: tre archivisti capi a L. 4000; sei archivisti di prima classe a L. 3500; otto archivisti di seconda classe a L. 3000; otto applicati di prima classe a L. 2500; otto applicati di seconda classe a L. 2000; sei applicati di terza classe a L. 1500.

Personale subalterno: due commessi ed uscieri capi di prima classe a L. 2000; quattro commessi ed uscieri capi di seconda classe a L. 1800; sei uscieri di prima classe a L. 1600; otto uscieri di seconda classe a L. 1400; cinque inservienti a L. 1200.

L'impiegato di ruolo del Commissariato, che a norma dell'articolo primo della legge, sia nominato commissario generale, è collocato in «posto speciale» fuori ruolo, con lo stipendio uguale a quello di ministro plenipotenziario di prima classe.

Agli stipendi stabiliti nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.

Il regolamento stabilirà le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico che si rendesse necessario per disimpegnare attribuzioni speciali di assistenza degli emigranti presso gli uffici dipendenti dal Commissariato all'interno o all'estero.

CAPO VII.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 67.

Gli ispettori dell'emigrazione, i Regi commissari e gli altri funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 68.

Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 9, ultimo capoverso;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 9;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 18;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta tra sè e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 22, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 28;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggio di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, pei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani rappresentanti o dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene sta

bilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 69.

Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, agli effetti della penalità di cui all'art. 68 l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'art. 1 e spese relative;

per la formazione del bilancio del Fondo per l'emigrazione;

per determinare a quali uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione od altre istituzioni a vantaggio degli emigranti costituiti per iniziativa privata;

per la nomina dei membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, e per determinare le modalità per l'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,85 nel primo corridoio e a metri 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovino nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento rilasciato da autorità competente e legalizzata da un R. ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare le qualità e le quantità del vitto e dell'alloggio, e le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto dal porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arruolati, favoriti e spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;

per organizzare la riunione periodica, presso il Commissariato generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero;

per rilevare le benemerenze di coloro che nei Comitati locali, nei Collegi giurisdizionali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi o prestazioni gratuite, si siano specialmente adoperati per una efficace applicazione della legge sull'emigrazione, o a vantaggio degli emigranti;

per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione;

per determinare il numero e il grado dei medici militari da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante reintegrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

per determinare le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

per determinare le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute e ogni altro obbligo del vettore;

per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;

per determinare in modo permanente la cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

per determinare gli incarichi ai RR. commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

per disciplinare, eventualmente in forma di monopolio, le assicurazioni degli emigranti e tutto quanto vi si attiene;

per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e dei regolamenti sulla emigrazione;

per coordinare le istituzioni di assistenza a favore dell'emigrazione;

e, finalmente, per disciplinare e coordinare tutto ciò che si riferisce all'assistenza degli emigranti all'interno e all'estero.

Art. 70.

Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.

Con decreto del ministro degli affari esteri sarà provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.

Art. 71.

I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1901, n. 23 e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075 alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379 sono deferiti alla cognizione degli ispettori dell'emigrazione, secondo le norme degli art. 37 a 52 della presente legge, o della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero già in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finchè la decisione non sia pronunciata.

Art. 72.

Tutte le disposizioni legislative concernenti la materia regolata dalla presente legge, le quali non siano richiamate negli articoli precedenti, sono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri: TITTONI.

Il numero 2217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83:

Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 793, e le modificazioni ad esso apportate col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n 1344;

Considerata l'opportunità di concedere ai governatori e ai segretari generali della Tripolitania e della Cirenaica l'indennità di equipaggiamento, di cui già godono i governatori e i segretari generali dell'Eritrea e della Somalia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie e di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I governatori e i segretari generali della Tripolitania e della Cirenaica hanno diritto una volta tanto, all'atto della nomina, ad una indennità di equipaggiamento nella misura seguente:

Governatore, L. 5000;
Segretario generale, L. 2500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 2218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, e la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1917, n 1882, portante aumenti e soppressioni di posti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per supplire alle speciali esigenze dei servizi postali ed elettrici nell'Amministrazione centrale delle colonie;

Ritenuto che per l'avvenuta sostituzione, per motivi di servizio, di due impiegati postelegrafici, già addetti all'Amministrazione centrale delle colonie, si rende ora necessario sostituire due posti con altrettanti, ai quali è annesso rispettivamente uno stipendio maggiore ed uno minore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1919, nel ruolo organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui nella tabella *B*, approvata con la legge 25 giugno 1911, n. 575, sono soppressi:

a) un posto di capo ufficio con lo stipendio annuo di lire tremila (L. 3000);

b) un posto di ufficiale postale e telegrafico con lo stipendio annuo di lire duemilasettecento (L. 2700).

Nello stesso ruolo sono poi aumentati:

1° un posto di capo ufficio con lo stipendio annuo di lire tremilaquattrocento (L. 3400) a decorrere dal 1° settembre 1919;

2° un posto di ufficiale postale telegrafico con lo stipendio annuo di lire duemilaquattrocento (L. 2400) a decorrere dal 1° agosto 1919.

L'onere della relativa spesa per stipendi ed eventuali assegni fissi farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698:

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad esclusione di quelle riguardanti i combustibili nazionali, tutte le controversie dipendenti dalle cessioni a privati e a Consorzi di materie prime, semilavorati e di prodotti finiti provenienti da Amministrazioni di Stato, o da forniture di guerra, compiute dal Comitato interministeriale, giusta l'art. 2, lett. *a*) del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, sono devolute alla speciale giurisdizione di cui all'articolo 5 del decreto Luogotenenziale stesso.

La competenza del Collegio si estende anche alle controversie dipendenti da convenzioni colle quali è commessa a Ditte, Società commerciali o Consorzi la vendita dei materiali indicati nel comma precedente, restando priva di efficacia qualsiasi eventuale clausola compromissoria.

Art. 2.

Il presente decreto non si applica alla convenzione 28 maggio 1919, n. 2738 avente per oggetto la vendita dei materiali teleferici residuati dalla guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1070.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — PANTANO — FERRARIS — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2225 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1919, n. 1177, ed in esecuzione dell'art. 2 del decreto stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I proventi derivanti dall'aumento del contributo di beneficenza, di cui all'articolo 2 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1177, costituiscono un fondo da inscriversi in un capitolo apposito del bilancio del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra con la denominazione: « Provvedimenti di assistenza ai combattenti più bisognosi ».

Art. 2.

I fondi sono erogati ai sensi dell'art. 2 del sopracitato R. decreto con sovvenzioni uniche o periodiche ad istituzioni a favore dei combattenti più bisognosi o per altri provvedimenti speciali, a beneficio di essi.

Non possono essere concesse sovvenzioni a quelle istituzioni che non siano legalmente riconosciute, oppure registrate presso il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, secondo norme da emanarsi dal Ministero stesso.

Nella concessione delle sovvenzioni si darà la preferenza alle istituzioni che indirizzino od agevolino, mediante acquisto di attrezzi di lavoro o di altri mezzi di produzione, l'attività economica degli ex-combattenti più bisognosi.

Art. 3.

L'erogazione dei fondi è disposta dal ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, su parere di una Commissione da esso nominata, di concerto col ministro dell'interno, e composta:

a) di un membro del Parlamento nazionale che la presiede;

b) di un rappresentante di ciascuno dei ministri per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, dell'interno e del tesoro;

c) di tre membri scelti tra ex-combattenti, dei quali almeno uno invalido della guerra.

Le funzioni di segretario della Commissione verranno esercitate da un funzionario amministrativo degli uffici del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2231 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1914, n. 920, col quale, modificandosi, per la durata della guerra, le disposizioni contenute nella legge sulla contabilità generale dello Stato, fu consentito all'Amministrazione di emettere mandati di anticipazione in misura non superiore a L. 50.000 e aperture di credito in misura non superiore a L. 100,000;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 660, col quale tale norma fu prorogata per tutta la durata della guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107;

Ritenuta la necessità di estendere ulteriormente ed in via definitiva la misura dell'anticipazione e della apertura di credito che, per effetto dei cresciuti salari delle maestranze operaie, si è palesata insufficiente ad assicurare il regolare servizio dei pagamenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Qualora, per il pagamento di lavori o forniture che si eseguano in economia, l'Amministrazione non intenda valersi del mandato unico di anticipazione od a disposizione, preveduto dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, può emettere mandati di anticipazione in misura non superiore a lire 100,000 e aperture di credito in misura non superiore a L. 250,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2241 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 60 000.000 per i titoli seguenti:

a) lire 29 milioni per costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei Comuni di quella Provincia, nonchè nei Comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici;

b) lire 4 milioni per costruzione di case per gli impiegati dello Stato nei comuni di Messina e di Reggio Calabria;

c) lire un milione per opere igieniche nei baraccamenti di Messina;

d) lire otto milioni per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato nei Comuni di cui all'art. 97 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;

e) lire sei milioni per costruzione di casette asismiche nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

f) lire dieci milioni per provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei Comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, e 29 giugno e 10 settembre 1919 nelle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena;

g) lire due milioni per contributi dello Stato nelle spese per gli impianti industriali che l'Unione edilizia nazionale effettuerà per la esecuzione delle opere ad essa affidate;

contro diminuzione delle seguenti somme su quelle stabilite dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:

lettera z-26 (ferrovie), L. 20,000,000;

lettera r (opere marittime), L. 40,000,000.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà inscritta per lire 15 milioni al capitolo 176-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920 e per lire 45 milioni al capitolo corrispondente dell'esercizio 1920-921.

Alla inscrizione della somma di lire 15 milioni per l'esercizio 1919-920 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro con diminuzione per egual somma degli stanziamenti di altri capitoli della parte straordinaria dell'esercizio stesso.

Art. 3.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata ad assumere per conto dei privati danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 la riparazione, la ricostruzione e la nuova costruzione di fabbricati danneggiati o distrutti, nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, nei limiti di cui all'art. 331 dello stesso testo unico e con le norme di cui all'art. 35 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775.

A tutti i contributi devoluti all'Unione edilizia nazionale è esteso l'aumento del decimo di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151.

Art. 4.

Al 1° comma dell'art. 317 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« In corrispettivo degli edifici e diritti ad essa passati a norma degli articoli precedenti, l'Unione edilizia nazionale, per le sedi di Messina e di Reggio Calabria, emette carature di L. 25 ciascuna per una somma corrispondente al contributo dello Stato, escluso l'aumento del decimo, ed aggiunto invece il valore attuale dell'edificio, quando si tratta di riparazione, o dell'area, se pure venga ceduta dal privato danneggiato ».

Art. 5.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a procedere, previo consenso del ministro dei lavori pubblici, di accordo con i ministri del tesoro e delle finanze, alla vendita degli appartamenti nelle case costruite e da costruire per alloggio degli impiegati, a funzionari dello Stato, mediante pagamenti rateali, contro garenzia di delegazione sugli stipendi e con tutte le altre cautele che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Unione ed approvate dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 6.

All'art 6 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Con Regio decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sarà designato nel seno del Consiglio un vice-presidente o consigliere delegato per tutti gli affari che hanno più stretta attinenza con l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il consigliere delegato fa parte del Comitato di cui all'art. 10 come membro effettivo ».

Art. 7.

Gli impiegati di ruolo della Unione edilizia nazionale assunti regolarmente in servizio entro il 31 dicembre 1919, i quali abbiano i titoli di studio prescritti, saranno ammessi come i provvisori del genio civile, gli avventizi e gli impiegati di categorie diverse, di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, a coprire i posti di segretario di 4ª classe, ispettore di 2ª classe, ragioniere di 4ª classe, nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; di ingegnere allievo o di geometra di 3ª classe nei ruoli del genio civile, e di ufficiale idraulico e di bonifica, che si rendano gradatamente disponibili, in base al prescritto esame di idoneità.

Gli impiegati che conseguiranno tali posti potranno però continuare a prestare la loro opera all'Unione, finchè a giudizio del Consiglio di amministrazione e col consenso del ministro dei lavori pubblici essa risulti necessaria e salvi gli accordi fra l'Unione e l'Amministrazione dei lavori pubblici per il rimborso della spesa.

Art. 8.

Tutti i lavori da eseguirsi dall'Unione edilizia nazionale per costruzione di case economiche operaie, rurali e di impiegati, per opere igieniche, edifici pubblici, comunali e provinciali, piani regolatori e per impianti di stabilimenti di produzione di materiali, sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale tutti i provvedimenti necessari per coordinare il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, alle presenti disposizioni e per integrare e rendere più efficace l'ordinamento dell'Unione edilizia nazionale, perchè possa completamente e prontamente corrispondere ai compiti assegnatile.

Art. 10

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1913, n. 204;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1130;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1 lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, è soppressa la frase: « agli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia » e nel successivo art 3 del decreto stesso è soppressa la frase: « dell'Eritrea e della Somalia mentre prestano servizio in Libia ».

Art. 2.

La dizione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 1130 sopra citato è variata come segue:

« **Art. 2.** — Agli ufficiali della R. guardia di finanza dislocati in Cirenaica aventi trattamento di guerra ed a quelli dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia, che godano della razione viveri, è dovuta l'indennità caro-viveri fissata dall'art. 1 del Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 18, per gli ufficiali del R. esercito dislocati in Libia ».

Art. 3.

All'art. 3 dello stesso decreto Luogotenenziale 1130 è aggiunto il seguente comma: « Ai sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia, che godano della razione viveri, è dovuta l'indennità di caro-viveri nella misura fissata dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, pei sottufficiali appartenenti alle truppe metropolitane in Libia ».

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno dal quale ha effetto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2028 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del precedente decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698;

Visti i decreti Reali 7 agosto 1919, n. 1478, e 2 ottobre 1919, n. 1923 coi quali furono apportate alcune modificazioni a tale ripartizione;

Ritenuta la necessità di apportare altre variazioni alla ripartizione medesima;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assegnazioni di cui alle lettere *l*) e *z 14*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono accresciute rispettivamente di L. 5.000.000 e di L. 10.000.000.

Sono aggiunte allo stesso articolo le seguenti lettere:

z-31) lire 1.000.000 per provvedere ai lavori di sgombro e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione o ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse sia comunale che provinciale nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (R. decreto 20 novembre 1910, n. 850 e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 2, lett. *a*);

z-32) lire 2.000.000 per provvedere alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle Provincie venete e di Mantova (legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35 e Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028 (art. 2, lett. *f*) e 1° aprile 1915, n. 436 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1655).

Sono diminuite delle seguenti somme le assegnazioni di cui al medesimo art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:

c) per le opere marittime nelle varie provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi e venete, dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, un. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 511; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, numero 466 (art. 49, lett. *a*) e art. 51 tabella *A*, lett. *a*) n. 4); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15 lett. *m*); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4. lett. *g*), *h*), *i*), *k*), e 8 aprile 1915, n. 477 = L. 11.000.000;

o) per opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera *g*); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. *c*); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *f*); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella *A*, lett. *a*), n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4°); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1); 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lett. *a*) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. *d*) e 8 aprile 1915, n. 477 = L. 3.000.000;

p) per il fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407 = L. 4.000.000.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, gli stanziamenti dei sotto segnati capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920 sono variati come appresso:

Cap. 119. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281, ecc. + L. 5.000.000 in luogo di + L. 6.000.000.

Cap. 234. Spese per provvedere ai lavori di sgombro e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione e ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse sia comunale che provinciale nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (Regio decreto 20 novembre 1910, n. 850, e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 2, lettera *a*) + L. 1.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che col giorno 26 corrente abbia principio in tutte le Provincie del Regno, il pagamento della cedola della rendita consolidata 3,50 0[0 al portatore e mista e della rendita consolidata 5 0[0 al portatore, di scadenza al 1° gennaio 1920.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 41, dal 6 al 12 ottobre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	4	—	4
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	—	2	—	2
		1	15	1	15
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	3	—	3
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	1	1	1	1
»	Alessandria	2	1	3	4
»	Asti	2	—	3	—
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
»	Novi Ligure	2	—	2	—
Ancona	Ancona	2	—	7	4
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	16	—
»	Cittaducale	1	—	27	—
Arezzo	Arezzo	8	1	14	16
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	22	—
Avellino	Avellino	—	1	—	3
»	S. Ang. Lomb.	1	—	8	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	1	3	6
»	Bari	4	—	51	6
Belluno	Belluno	8	3	14	16
»	Feltre	2	—	3	3
»	Pieve di Cadore	—	5	—	11
Benevento	Benevento	2	—	3	—
»	Cerreto Sannita	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	16	7	30	14
»	Treviglio	12	4	22	8
***Segue:* Afta epizootica.**					
Bologna	Bologna	34	1	472	122
»	Imola	6	—	119	24
»	Vergato	8	—	134	—
Brescia	Breno	2	1	2	1
»	Brescia	13	3	36	14
»	Chiari	5	2	8	6
»	Salò	7	—	8	—
»	Verolanuova	9	1	25	4
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
Chieti	Chieti	—	1	—	2
»	Lanciano	—	1	—	7
Como	Como	13	1	69	1
»	Lecco	1	—	2	—
»	Varese	2	1	10	8
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
»	Rossano	1	—	3	—
Cremona	Casalmaggiore	6	2	18	15
»	Crema	1	2	1	3
»	Cremona	4	5	7	8
Ferrara	Cento	3	—	56	19
»	Comacchio	1	—	12	1
»	Ferrara	11	—	235	94
Firenze	Firenze	18	—	71	13
»	Pistoia	1	—	11	4
»	Rocca S. Casciano	2	—	22	1
»	S. Miniato	2	1	6	2
Forlì	Cesena	2	1	2	8
»	Forlì	4	1	55	36
»	Rimini	3	1	3	5
Genova	Chiavari	3	—	10	3
»	Genova	1	2	3	2
»	Spezia	—	1	—	4
Lecce	Gallipoli	2	1	4	1
Livorno	Livorno	—	1	—	3
Lucca	Lucca	11	—	54	22
Macerata (*a*)	Camerino	4	1	35	1
»	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	35	4	168	92
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	1	1	1	1
»	Massa	1	1	1	3
»	Pontremoli	2	—	58	29
Messina	Messina	—	1	—	3
Milano	Abbiategrasso	1	3	1	4
»	Gallarate	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei animali infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Milano	Lodi	4	2	4	2
»	Milano	1	6	1	6
Modena	Mirandola	9	—	28	28
»	Modena	14	2	384	110
»	Pavullo nel Frign.	4	—	30	1
Napoli	Castellammare di St.	4		18	14
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	2	5	4	7
»	Novara	5	10	26	29
»	Pallanza	—	1	—	2
»	Varallo	—	1	—	1
»	Vercelli	2	1	4	2
Padova	Padova	46	10	178	33
Palermo	Termini Imerese	1	—	3	—
Parma	Borgo San Donnino	7	—	22	13
»	Borgotaro	2	—	4	—
»	Parma	7	1	21	11
Pavia	Mortara	3	—	6	—
»	Pavia	1	2	2	2
»	Voghera	3	1	6	2
Perugia	Foligno	2	1	8	4
»	Perugia	2	1	5	6
»	Rieti	1	—	6	4
»	Spoleto	1	—	12	—
»	Terni	1	—	5	6
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	1	3	2
»	Urbino	3	—	6	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	13	1	313	17
»	Piacenza	14	1	73	41
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	17	—
»	San Remo	—	3	—	3
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	6	—	8	—
»	Melfi	3	2	3	2
»	Potenza	6	—	11	—
Ravenna	Faenza	3	—	70	
»	Lugo	6	—	48	11
»	Ravenna	3	—	59	14
Reggio nell'Emilia	Guastalla	5	2	21	23
»	Reggio nell'Emilia	7	—	49	22
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Salerno	5	—	16	6
Siena	Montepulciano	7		66	58
»	Siena	5	2	45	12
Sondrio	Sondrio	1	1	1	1
Teramo	Penne	2	—	6	—
Torino	Aosta	1	—	10	—
»	Pinerolo	7	—	22	—
»	Susa	1	—	7	—
»	Torino	—	1	—	1
Treviso	Treviso	29	11	51	49
Venezia	Chioggia	2	—	17	2
»	Venezia	37	—	304	22
Verona	Verona	39	8	113	49
Vicenza	Vicenza	17	14	59	84
		641	158	4236	1362

[illegible] dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	10	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	2	—	8
»	Fermo	4	—	70	5
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	9	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	2
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cosenza	Cosenza	2	—	17	—
Ferrara	Cento	—	2	—	3
Forlì	Cesena	1	—	2	1
Macerata (*a*)	Macerata	2	—	10	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Potenza	Melfi	3	—	3	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	—	1	2
Torino	Susa	—	1	—	1
		16	10	123	28

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		2	2	2	2

[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		4	—	6	—

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	1		1	—
»	Casale Monferrato	3	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	3	1	3	1
Siracusa	Modica	1	—	3	5
		9	1	12	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rabbia				
Bari delle P. (b)	Bari	3	—	3	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Venezia (b)	Chioggia	—	1	—	1
		4	5	4	5
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		5	—	13	—
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
	Colera dei polli.				
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	4
Ferrara	Ferrara	3	—	27	10
Macerata (a)	Macerata	1	—	40	100
Mantova	Mantova	—	1	—	5
Torino	Torino	—	1	—	1
		4	3	67	120

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	16	16
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	52	799	5598
Malattie infettive dei suini	16	26	151
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	3	4	6
Morbo coitale maligno	3	10	18
Rabbia	6	9	9
Rogna	3	5	13
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Colera dei polli	5	7	187
Tubercolosi bovina	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 15 al 21 settembre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	36	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Zara	4	—	128	—
Trento	Ampezzo	2	—	9	2
»	Bolzano	11	9	103	59
»	Borgo	2	1	3	2
»	Bressanone	—	1	—	3
»	Brunico	32	3	236	54
»	Cavalese	18	—	173	69
»	Cles	18	5	182	82
»	Merano	19	1	86	24
»	Mezolombardo	4	—	38	47
»	Primiero	6	1	121	18
»	Riva	1	—	1	1
»	Rovereto	14	—	118	12
»	Slandro	29	2	485	60
»	Trento	21	—	106	—
Venezia Giulia	Capodistria	3	—	313	44
»	Gradisca	2	1	13	23
»	Monfalcone	1	1	2	1
»	Parenzo	5	2	36	45
»	Pisino	3	1	130	10
»	Pola	5	—	230	—
»	Sesana	2	1	30	17
»	Trieste	4	—	95	2
		210	29	2777	575
	Rogna.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	4	—
»	Knin	2	—	11	—
»	Zara	3	—	26	—
Trento	Bolzano	10	—	10	—
»	Borgo	20	—	158	—
»	Cles	7	—	31	—
»	Merano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	15	—	75	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Riva	8	—	34	—
»	Tione	36	—	152	—
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	4	—
»	Gorizia	2	—	12	1
»	Pisino	3	—	13	—
»	Pola	2	—	4	—
»	Postumia	5	—	17	—
»	Sesana	5	—	11	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: **Rogna.**				
Venezia Giulia	Tarvisio	4	—	8	—
»	Volosca	4	—	43	—
		132	1	615	2
	Vaiuolo ovino				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	31	—
»	Knin	1	—	10	—
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	2	—	47	—
		6	—	112	—
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	2	—	39	—
»	Zara	2	—	6	—
Trento	Cles	1	—	1	—
»	Mezolombardo	—	1	—	1
»	Riva	2	—	2	—
»	Rovereto	1	—	3	1
Venezia Giulia	Longatico	—	3	—	4
		8	4	51	6
	Carbonchico ematico.				
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
»	Zara	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Carbonchio sintomatico.				
Trento	Rovereto	1	—	2	1
	Colera dei polli.				
Trento	Trento	—	1	—	1
Venezia Giulia	Sesana	—	1	—	1
		—	2	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	25	239	3352
Rogna	10	133	617
Vaiuolo ovino	4	6	112
Malattie infettive dei suini	7	12	57
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	1	1	3
Colera dei polli	2	2	2

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	82.96	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.49	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 10 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 114,86 — Londra 50,79 — Svizzera 235 29 — New York 13,71 — Oro 201,37.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì, 9 dicembre 1919

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Dà lettura del **processo verbale** della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione della presidenza.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Inghilleri ha presentato le sue dimissioni da membro della Commissione di finanze, e che nella seduta di dopo domani si procederà alla votazione per la sua sostituzione.

Sono accordati alcuni congedi.

MELODIA, PERLA, PRESBITERO, BAVA-BECCARIS, COLONNA FABRIZIO, MALVEZZI, MARIOTTI, riferiscono sulla nomina a senatore dei signori Bernardi Paolo, Bertarelli Pietro, Berti Silvio, Borsarelli di Rifreddo Luigi, Carlotti Andrea, Credaro Luigi, Cusani Visconti Lorenzo e Ginori Conti Pietro, e a nome della Commissione, unanime, ne propongono la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PELLERANO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione ad assistenza degli orfani di guerra; per la nomina delle Commissioni per le petizioni, per i decreti registrati con riserva, e per la biblioteca; per la votazione per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

I senatori Bava Beccaris, Malvezzi, Melodia, Presbitero, Mariotti, Perla, Colonna Fabrizio (anche a nome del senatore Di Prampero), a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori presentano le relazioni sulla nomina a senatori dei signori: Di Saluzzo, Beria d'Argentina, Romeo Delle Torrazze, Suardi Gianforte, Aguglia, Mango, Queirolo, Bellini, Calleri, Loria, Tamassia, Salvi, Di Campello, Boncompagni, Artom e Petitti di Roreto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

PRESIDENTE. Annunzia che dal computo dei voti è risultato che

il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; dichiara pertanto convalidata la nomina a senatori dei signori Bernardi, Bertarelli, Berti, Borsarelli di Rifreddo, Carlotti, Credaro, Cusani Visconti e Ginori Conti, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Il risultato della votazione per la nomina delle varie Commissioni, sarà proclamato nella seduta di domani.

Osservazione del senatore Di Brazzà.

DI BRAZZA'. È sorpreso nel constatare che uno solo dei membri del Governo che sono senatori abbia preso parte alla votazione.

PRESIDENTE. Osserva che i ministri sono trattenuti nell'altro ramo del Parlamento per la discussione sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona. Del resto, la presenza dei ministri è necessaria specialmente quando si tratta di discussioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

COLONNA FABRIZIO (anche a nome del senatore Di Prampero), MELODIA, PERLA, MALVEZZI, MARIOTTI e BAVA BECCARIS, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferiscono sulla nomina a senatore dei signori: Schanzer Carlo, Apolloni Adolfo, Arlotta Enrico, Bianchi Leonardo, Grippo Pasquale, Pianigiani Ottorino, Rattone Giorgio e Santucci Carlo, e ne propongono a voti unanimi l'approvazione.

BETTONI, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; dichiara quindi convalidate le nomine a senatori dei signori: Schanzer, Apolloni, Arlotta, Bianchi, Grippo, Pianigiani, Rattone e Santucci, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

Introdotto dai senatori Paternò e Agnetti presta giuramento il senatore Bianchi Leonardo.

Introdotto dai senatori Hortis e Ferraris Maggiorino presta giuramento il senatore Schanzer Carlo.

Introdotto dai senatori Marchiafava e Sili, presta giuramento il senatore Santucci Carlo.

Introdotto dai senatori Mariotti e Del Giudice presta giuramento il senatore Credaro Luigi.

Introdotto dai senatori Mariotti e Biscaretti presta giuramento il senatore Rattone Giorgio.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

MARIOTTI, COLONNA FABRIZIO (anche per il senatore Di Prampero), MELODIA, MALVEZZI, PRESBITERO e PERLA riferiscono sulla nomina a senatore dei signori Giovanni Auteri-Berretta, Augusto Battaglieri, Pasquale del Pezzo, Raffaele Cappelli, Dario Cassuto, Ettore Bocconi, Giovanni Ciraolo, Mansueto De Amicis e Luigi Einaudi, e, a nome della Commissione unanime, ne propongono la convalidazione.

BETTONI, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiara pertanto convalidata la nomina a senatori dei signori: Auteri-Berretta, Battaglieri, Del Pezzo, Cappelli, Cassuto, Bocconi, Ciraolo, De Amicis ed Einaudi, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

Introdotto dai senatori Marchiafava e Colonna Prospero, presta giuramento il senatore Apolloni.

Introdotto dai senatori Albertini e Ruffini, presta giuramento il senatore Einaudi.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESBITERO, MARIOTTI, PERLA, BAVA BECCARIS, MALVEZZI e COLONNA FABRIZIO, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori riferiscono sulla nomina a senatore dei signori:

Fratellini Salvatore, Fulci Ludovico, Pascale Giovanni, Rampoldi Roberto, Manna Gennaro, Marsaglia Ernesto, Tassoni Giulio, Mosca Gaetano, Rasponi Carlo, ed a nome della Commissione, unanime, ne propongono la convalidazione.

BETTONI, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiara pestanto convalidata la nomina a senatore dei signori Fratellini, Fulci, Pascale, Rampoldi, Manna, Marsiglia, Tassoni, Mosca e Rasponi, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Tassoni.

Introdotto dai senatori Colonna Prospero e Mazza, presta giuramento il senatore Tassoni.

La seduta è tolta alle ore 17,30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 10 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Manifestazione di simpatia della Dieta polacca all'Italia.

PRESIDENTE, comunica alla Camera che la Dieta polacca, dopo aver rinviato la sua adunanza dell'11 novembre per non intralciare gli stabiliti festeggiamenti italo-polacchi, ha nella seduta del domani ascoltato in piedi e con lunga entusiastica ovazione le parole del Capo dello Stato, maresciallo Pilsudzki, il quale ha ricordato « l'amicizia che lega la Polonia all'Italia, le analogie che esistono tra la storia dei due paesi, la simpatia profonda dimostrata alla Polonia dal Parlamento italiano che per il primo ne patrocinò l'indipendenza » inneggiando alla eroica nazione italiana che ha versato torrenti di sangue non solo per la propria libertà, ma per la libertà di tutta l'Europa.

È certo che la Camera italiana accoglierà con sodisfazione la manifestazione dell'Assemblea che raccoglie i rappresentati del generoso popolo polacco, col quale la nostra amicizia è antica e tradizionale; prega perciò il rappresentante del Governo di far pervenire alla Dieta polacca l'espressione dei nostri sentimenti di cordiale simpatia. (Vive approvazioni).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, si farà premura di trasmettere al ministro per gli affari esteri questo voto della Camera.

Nomina della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE, comunica di aver chiamato a far parte della Giunta delle elezioni gli onorevoli Albanese, Bertini, Bocconi, Brunelli, Cameroni, Carboni Vincenzo, Carboni-Boj, Cascino, Cattini, Chiesa, Cutrufelli, Della Seta, Dello Sbarba, De Nicola, Falcioni, Frontini, Gallenga, Guglielmi, Lollini, Musatti, Porzio, Renda, Rubilli, Sarrocchi, Spatrino, Tupini, Turati, Vella, Venditti e Zerboglio.

LABRIOLA, osserva che tra i deputati chiamati a comporre la Giunta ve ne sono alcuni contro la cui elezione sono state elevate proteste.

Intende particolarmente riferirsi al caso degli onorevoli De Nicola e Porzio, non perchè le loro persone sieno in causa, ma perchè come deputati di Napoli essi potrebbero trovarsi in condizioni di essere giudici e parte al tempo stesso, essendo state, contro la elezione del collegio di Napoli, formulate proteste che ne infirmano fondamentalmente la legalità.

PRESIDENTE, ricorda di essersi egli stesso reso conto delle necessità accennate dall'on. Labriola, avendo proposto, contrariamente alle disposizioni regolamentari, di differire ad oggi la nomina della Giunta delle elezioni.

Ora, quantunque non sia ancora scaduto, per tutte le elezioni, il termine di venti giorni dalla proclamazione, entro il quale possono essere inviate proteste, non sarebbe più possibile differire ancora tale nomina.

Osserva, d'altra parte, poichè lo stesso on. Labriola ha riconosciuto che gli onorevoli De Nicola e Porzio sono al di fuori di ogni contestazione diretta, che se si dovessero spingere i motivi di suspicione a possibili conflitti di coscienza, non sarebbe nemmeno possibile costituire la Giunta.

Del resto tutti i componenti della Giunta, se si verificheranno casi per cui il loro giudizio non sia al di sopra di ogni sospetto, sapranno essi stessi come regolarsi. (Approvazioni).

Giuramento.

MIGLIOLI, giura.

Commemorazione.

SANDRINI, annuncia la morte del conte Papadopoli, che rappresentò alla Camera il collegio di Adria e di Venezia dalla XIV alla XXIII legislatura.

Ne ricorda le elette virtù di mente e di cuore, la vita tutta dedicata al pubblico bene.

Propone l'invio di condoglianze alla famiglia dell'estinto e alla città di Venezia.

PIETRIBONI, sottosegretario di Stato per le terre liberate, a nome del Governo, tributa un reverente omaggio alla memoria di Angelo Papadopoli.

PRESIDENTE, si associa alle espressioni di rimpianto per la morte dell'on. Papadopoli.

Pone a partito la proposta di invio di condoglianze alla famiglia dell'estinto e alla città di Venezia.

(È approvata).

Interrogazioni.

BELOTTI, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'on. Mauri, assicura che il Governo ha nominato una Commissione che studia il modo di facilitare l'anticipata liquidazione della polizza ai combattenti per l'acquisto di strumenti di lavoro.

MAURI, lamenta che ancora siasi lontani da una favorevole risoluzione di questa questione e ancora siasi nello stadio degli studi.

Vorrebbe che almeno si rendesse possibile, senza ulteriore indugio, ad istituti di credito e casse rurali ed agrarie, mediante la sollecita determinazione delle garanzie da prestarsi, la concessione di anticipi sulla polizza stessa agli smobilitati, i quali oggi non riescono a conseguire il tenue aiuto promesso, ovvero, stretti dalla necessità, debbono soggiacere ad ignobili accaparramenti. (Applausi al centro).

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, osserva all'onorevole Pietravalle che una strada rotabile lungo il litorale Adriatico dalla provincia di Chieti alla Capitanata, attraverso la provincia di Molise, non può essere costruita se non per iniziativa e col concorso di quelle Provincie, le quali finora non hanno preso i necessari accordi.

A ciò potrà però supplire un disegno di legge, che è in preparazione, e pel quale lo Stato potrà sostituirsi agli enti locali nella costruzione di quelle rotabili, quando ricorrano determinate condizioni.

Aggiunge che frattanto ha già invitato gli uffici competenti a predisporre gli studi preparatori per la strada in questione.

PIETRAVALLE, ringrazia degli affidamenti dati e se ne dichiara soddisfatto, e si augura che si provveda al più presto a colmare questa grave lacuna nella rete stradale della abbandonata regione molisana.

CELLI, sottosegretario per la pubblica istruzione, all'onorevole Pietravalle, premesso che dell'agitazione dei liberi docenti dell'Università di Napoli non è pervenuta al Ministero alcuna notizia, dichiara che la causa prima di essa deve ravvisarsi nel disagio economico di cui soffersero i liberi docenti, dato il sistema delle iscrizioni d'ufficio durante la guerra.

Tornata ora la vita universitaria nelle condizioni normali, e cessata così questa causa transitoria di malcontento, assicura che il Governo non si ricusa di esaminare, con la maggiore benevolenza, i voti che dalle rappresentanze di quella benemerita classe siano formulati per un miglioramento negli ordinamenti della libera docenza.

PIETRAVALLE, rileva che l'agitazione è grave, e dai liberi docenti è passata fra gli studenti paralizzando quasi la vita del glorioso Ateneo napoletano.

Segnala le nuove benemerenze acquistate da questa classe durante la guerra e continuando, anche senza compenso, negli insegnamenti e dando al fronte esempio continuo di valore e di abnegazione.

Aggiunge che più volte i liberi docenti napoletani hanno fatto presente al rettore le loro legittime aspirazioni.

Afferma il dovere dello Stato di risarcire i liberi docenti delle perdite che loro derivano per la esenzione dalle tasse di tanta parte degli studenti inscritti ai loro corsi.

Si augura che il Ministero dell'istruzione adotterà sollecitamente un siffatto provvedimento, vincendo le opposizioni che finora furono opposte dal ministro del tesoro, tanto più che la spesa non supererebbe le sei o settecentomila lire.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara all'on. Marangoni che l'azione della pubblica sicurezza nella provincia di Ferrara, in tutto il periodo elettorale, fu rivolta unicamente a tutelare la libertà del voto e l'incolumità dei cittadini senza distinzione di parte. (Interruzioni al centro — Commenti).

Il fatto cui si riferisce la interrogazione è la rimozione temporaneamente ordinata dal questore della bandiera rossa che, dopo quella vittoria, la Deputazione provinciale aveva sostituito sul palazzo della Provincia alla bandiera nazionale. Ma tale fatto egli non deve oggi apprezzare, poichè per la sostituzione della bandiera rossa a quella nazionale è pendente un procedimento, su denunzia dello stesso questore.

MARANGONI, biasima il contegno di quelle autorità di pubblica sicurezza, che sequestrando la bandiera rossa, che da quella Deputazione provinciale era stata esposta sulle torri del Castello estense, commisero un atto di provocazione.

Afferma che il proletariato, vittorioso nelle elezioni, aveva diritto di solennizzare le sue vittorie, allo stesso modo che tante volte, durante la guerra, era celebrata con la esposizione del tricoloro, la vittoria delle armi italiane (Interruzioni vivaci al centro e all'estrema sinistra — Il presidente riprende severamente gli interruttori).

Confida che l'autorità si guarderà per l'avvenire da siffatte provocazioni (Commenti).

FINOCCHIARO-APRILE, sottosegretario di Stato per la guerra assicura l'on. Micheli di avere ordinato alla Società italo americana di rifornire senza indugio i depositi di benzina a Reggio Emilia.

Confida quindi che non si ripeteranno gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

MICHELI, deplora il modo irregolarissimo col quale ha proceduto specie nel periodo elettorale, la distribuzione della benzina a mezzo del deposito rifornimento di Reggio Emilia, ostacolando persino il funzionamento dei servizi pubblici automobilistici in quella regione

Confida che alle assicurazioni oggi dategli seguiranno i fatti.

Seguito della discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

BOGGIANO, avrebbe desiderato che, sia nel discorso della Corona sia nell'indirizzo di risposta, si fosse tenuto conto delle legittime aspirazioni di tutte le organizzazioni professionali di classe, senza distinzione di colore politico, a far parte del Consiglio superiore del lavoro.

Osserva come questa partecipazione sia un primo passo a quel riconoscimento delle organizzazioni professionali di classe, al quale si è giunti in Inghilterra e in Francia, e che ha fatto entrare le organizzazioni stesse nell'ambito delle leggi.

Rileva che anche in Italia il movimento naturale di organizzazione delle classi è giunto ormai a tale grado, che il loro riconoscimento s'impone. E le classi lavoratrici, senza distinzione, hanno ormai diritto di partecipare, come strumento di ordine, al riordinamento economico dello Stato, di tutelare direttamente i loro legittimi interessi e le loro aspirazioni, con cui tendono ad una sempre maggiore elevazione materiale e spirituale (Vivi applausi al centro).

ORANO (segni d'attenzione), premette che non parla in nome del gruppo di rinnovamento, al quale appartiene. Intende anzi rivendicare intera la libertà di parola.

Non conviene coi concetti svolti dall'on. Bentini. Riconosce che il socialismo ha riportato una grande vittoria parlamentare. Ma una grande vittoria è anche quella riportata dal partito popolare. E forse previsione della prima è stata non ultima causa della seconda. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Osserva che nel discorso della Corona e nell'indirizzo di risposta manca quella consistenza che pur si voleva dallo spirito della borghesia in questa ora storica di rinnovamento politico e sociale del paese.

Rileva che lo stesso partito socialista non segue questa corrente rinnovatrice in quanto è rimasto fermo alle vecchie concezioni della borghesia e dei rapporti del proletariato con essa. (Vive interruzioni all'estrema sinistra).

E fuori della realtà è il partito socialista anche e soprattutto quando vagheggia per l'Italia forme di Governo nate in altri paesi in ambienti sociali e in condizioni storiche così diverse. (Vive interruzioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, esorta gli interruttori a rispettare la libertà di parola. (*Approvazioni*).

ORANO, constata che, come la scienza ritorna allo spiritualismo, così il socialismo ritorna alla concezione individualistica della borghesia.

Così da esso è nata la concezione sindacalista, la quale, considerando maggiormente il valore umano, ritorna ad un dovere di rieducazione individuale. (Commenti).

Si compiace perciò che il partito popolare abbia posto il problema della libertà dell'insegnamento. Ma non è ora possibile però consacrare l'assoluto principio della libertà di concorrenza anche dell'insegnamento pubblico.

Al partito popolare, che va svolgendo la sua azione sociale e politica nel senso di pervadère lo Stato di una vita spirituale, osserva che la tendenza a questo maggiore spiritualismo c'è già in tutto il pensiero contemporaneo della borghesia. Sarebbe pericoloso che egli ne prendesse la testa.

Grande prova è il coraggio della borghesia a tenere impiegati i suoi capitali nella grande industria, nonostante i continui attacchi della parte socialista. Invita il partito socialista a considerare quali gravi conseguenze si avrebbero anche per le classi operaie se un giorno la borghesia si ritraesse dall'industrialismo. (Vivaci interruzioni e vivi rumori all'estrema sinistra).

Constata intanto che in generale le regioni d'Italia le quali hanno dato la vittoria al socialismo, sono quelle del grande industrialismo. (Vivaci interruzioni all'estrema sinistra — Applausi da altre parti — Scambio di invettive).

Ravvisa uno dei fattori di questa situazione nel contrasto tra una Italia industriale, evoluta e moderna e una Italia agricola rimasta allo stato preistorico.

Così l'oratore rileva che la sua Sardegna, così doviziosa di forze umane e di naturali risorse, langue nell'inopia per la resistenza delle altre regioni industriali di Italia, nelle quali le classi operaie industriali sono fortemente organizzate e godono di un vero benessere (Interruzioni all'estrema sinistra) e inevitabilmente aiutano il capitalismo a soffocare le risorse dell'Isola.

Era dunque necessario affermare nel discorso della Corona e nell'indirizzo di risposta, la volontà dell'Italia agricola di emanciparsi dalle opposizioni delle grandi organizzazioni operaie industriali.

Il problema che soprattutto si impone è quello di creare nelle regioni d'Italia, che più ne hanno bisogno, le condizioni di una vita nuova.

E se la borghesia assumerà questo compito di far emergere la nuova Italia agricola, assicurerà al paese una vita molto più grande che non quelli che la vogliono conquistare in nome di una tesi asiatica. (Vivi applausi a sinistra e al centro — Rumori e proteste all'estrema sinistra).

Strumento fattivo di questa rinnovazione possono essere anche i nostri emigranti. E l'oratore, concludendo, mentre esalta l'opera di questi nostri fratelli che hanno portato nelle più lontane regioni la forza del loro lavoro, afferma il dovere dell'Italia di dare anche ad essi una rappresentanza in Parlamento. (Vivi applausi — Commenti — Rumori all'estrema sinistra — Molte congratulazioni — La seduta è sospesa per alcuni minuti).

GRAZIADEI, afferma che, dopo la grande guerra, la vita e l'opera dei popoli non possono ritornare al ritmo precedente. Occorre un radicale rinnovamento, una trasformazione rivoluzionaria ed a questo scopo tende il socialismo, benchè in modo diverso, nei diversi paesi.

Specialmente nei paesi vinti esiste una tendenza rivoluzionaria; ma esiste anche nei paesi vincitori sebbene attenuata.

Anche in Italia esiste una crisi in tutte le classi dovuta specialmente agli errori delle classi dirigenti e del Governo.

Se la guerra fosse stata breve e la pace fosse stata giusta, non si sarebbe manifestata questa tendenza rivoluzionaria nei paesi vincitori. Ma la pace di Versailles non è che una parentisi fra due macelli: quello passato e quello futuro. (Commenti — Rumori)

I paesi vinti aspirano alla rivincita. Occorreva dunque che un manipolo di uomini mantenesse fede ai propri ideali perchè un giorno potesse attuarli.

In ciò sta la ragione della vittoria del partito socialista, mentre quella del partito popolare si deve a ben diverse ragioni. (Interruzioni — Approvazioni all'estrema sinistra). Questo partito è la trasformazione di vecchi partiti che non hanno per nulla aumentato i loro aderenti.

Illustra i risultati delle elezioni, ricercandone le ragioni e le conseguenze.

Dimostra come le classi popolari abbiano perduto la fiducia nei vecchi partiti.

Afferma che il partito popolare italiano ha concezioni e tendenze temporalistiche. (Interruzioni). Non è stato interventista, ma, scoppiata la guerra, ha tentato di speculare su di essa. (Interruzioni e proteste al centro — Applausi all'estrema sinistra).

Mentre l'on. Meda faceva parte del Governo della guerra (Interruzioni). Padre Semeria, imperando il Cadorna, fu l'anima nera del Comando supremo. (Rumori — Proteste al centro). E così gli uomini della religione e della pace erano uniti per mettere i lavoratori fra il cannone nemico e il moschetto dei propri commilitoni. (Nuove interruzioni e proteste al centro).

È naturale perciò che le classi popolari abbiano perduto la fiducia nelle classi dirigenti. Le classi operaie hanno compreso che sarebbe vano attendere il loro benessere da una nuova guerra o dalla permanenza dell'attuale assetto politico, di cui il partito popolare costituisce l'ultima riserva. (Interruzioni — Applausi).

Per ciò in esse c'è l'ansia per la conquista del potere politico, per evitare così i danni di una nuova guerra come quelli della presente situazione.

Da molti anni ha avuto il convincimento che sarebbe stata necessaria una grande guerra per preparare l'avvento del socialismo. (Interruzioni dell'on. Bertini — Rumori al centro — Proteste all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, esorta i colleghi a non trasformare la Camera in un cattivo comizio.

GRAZIADEI, constata come le previsioni dei socialisti si sieno verificate. Se il partito socialista ha modificato alquanto il suo programma teorico e il tono e il criterio della sua lotta, ciò è stato per adattarli al nuovo ambiente creato da la guerra, al nuovo periodo storico, nel quale si è posto il problema se non sia necessario conquistare il potere, come mezzo di impedire nuove guerre e di trasformazione economica.

Non è più possibile perfezionare i sistemi della borghesia; sono necessari metodi nuovi. E poichè la pace di Versailles è una coalizione di interessi finanziari, occorre per distruggerla un nuovo ordinamento internazionale delle masse.

Afferma la necessità di tendere cordialmente la mano alla Russia repubblicana, che sostiene una sì aspra lotta per gli ideali socialisti, guidati da Lenin in cui conviene riconoscere un vero e grande uomo di Stato. (I deputati socialisti sorgono in piedi fra calorosi applausi, al grido di: « Viva Lenin! »).

Lenin ha insegnato che la vittoria del socialismo non sarebbe stata possibile se non dopo un lungo periodo di anni e di esperienza.

I socialisti italiani non vogliono uniformarsi a modelli stranieri; ma non possono non seguire con attenzione e simpatia l'esperimento russo per trarne ammaestramento.

Afferma che circa le pretese crudeltà del regime rivoluzionario esso si è grandemente esagerato, osservando che non c'è rivoluzione senza vittime, come non c'è guerra senza caduti.

Esaminando le leggi emanate dalla rivoluzione russa, rileva che questa ha dato a tutti i popoli della Russia una libera federazione tra dal principio della autodecisione, una grande riforma agraria, la nazionalizzazione di varie industrie, e la diffusione della cultura e della educazione popolare.

Afferma che come la rivoluzione francese proclamò i diritti dell'uomo, così la rivoluzione russa ha proclamato i diritti dei lavoratori e la legge uguale per tutti, che cioè chi non lavora non mangia e non partecipa alla vita politica del paese.

Espone l'ordinamento dei Soviets, fondato sul suffragio a larghissima base, dal quale però sono esclusi in via provvisoria soltanto coloro che non lavorano.

Nel sistema russo l'uguaglianza politica è una conseguenza della uguaglianza economica, contrariamente a quanto avvenne nei sistemi derivati dalla rivoluzione francese.

L'ordinamento dei Soviets merita quindi il più attento studio ed esame da parte di coloro che non disdegnano valersi di tutti gli esperimenti storici, anche se quell'ordinamento non possa essere meccanicamente riprodotto in altri paesi.

Incita il Ministero a riconoscere il Governo dei Soviets e a riallacciare le relazioni economiche e politiche con la Russia. L'Italia dovrebbe farsi centro di una riorganizzazione dell'Europa continentale contro il prepotere della plutocrazia anglo-sassone ed americana. È questo un interesse supremo per la esistenza dell'Europa stessa, ed esso non può essere tutelato che chiamando in questa organizzazione la Russia, che ha un enorme patrimonio di materie prime.

Nell'inasprimento dei cambi a tutto vantaggio del dollaro e nella critica situazione monetaria di tutti i paesi europei ravvisa una conseguenza di quella errata politica economica seguita dall'Europa e che ha consentito all'America di trarre dalla guerra tutto il vantaggio.

La situazione in cui versa l'Europa dopo la guerra, assegna al partito socialista un preciso dovere, che esso saprà assolvere, assumendosi la realizzazione delle aspirazioni di tutto il proletariato e assicurando al mondo una pace onesta e duratura. (Vivissimi, prolungati applausi all'estrema sinistra, che si rinnovano al grido di: « Viva la Russia! » — Moltissime congratulazioni — Commenti animati).

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta a nome del ministro degli affari esteri, i seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 sino a che non siano tradotti in legge.

Per la morte del senatore Oreste Tommasini.

PRESIDENTE, annuncia che il Senato partecipa la morte del senatore Oreste Tommasini.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, annuncia che le Commissioni di scrutinio per alcune votazioni avvenute ieri e ieri l'altro non si sono trovate in numero.

Deplorando l'avvenuto, incarica i segretari della presidenza di procedere ai detti scrutini.

Interrogazioni e interpellanze.

AMICI, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 19.20.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della classe di scienze morali, storiche e filologiche del 27 aprile 1919,

presieduta dal socio anziano senatore R. Lanciani

Dopo lettura e approvazione del verbale della passata seduta l'accademico segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono.

Il socio Pais fa omaggio del vol. III della sua « Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli (L'invasione gallica e il trionfo della plebe - La supremazia romana nel Lazio e nella Campania).

Il presidente Lanciani comunica i ringraziamenti, per la loro recente elezione, del socio nazionale Caetani, del socio straniero Lévy e del corrispondente Chiovenda, presente alla seduta, al quale porge il saluto cordiale della classe.

Lo stesso presidente aggiunge che avrebbe voluto salutare nella sala accademica anche il nuovo accademico on. Orlando, al quale, tra gli applausi dei colleghi, propone che sia inviato un telegramma coi più vivi sentimenti di gratitudine per la gloriosa lotta da lui sostenuta a tutela dei sacri interessi della patria.

Il socio Barnabei, a nome anche del corrispondente Mariani, legge una relazione con cui si propone (e la proposta è approvata dalla classe) che venga inserita nei volumi dei « Monumenti antichi ». la monografia della signorina Alda Levi, intitolata: « Bassorilievi in marmo trovati fra i ruderi di una villa romana in contrada Villazzano presso Sorrento ».

Vengono poscia presentate le seguenti note da pubblicarsi nei rendiconti accademici: Chiappelli: « Ancora Virgilio e gli Atti degli apostoli »; Furlani: « Due trattatelli enodismantici in siriaco », presentata dal socio Guidi »; Niccolini: « Sp. Thorius tribunus pl. e la lex agraria del III sec. a. Chr. », pres. dal socio Pais; Caldonazzo: « Sul moto di un vortice puntiforme ». pres. dal socio Levi-Civita: Palatini: « Traiettorie dinamiche dei sistemi olonomi con tre gradi di libertà », pres. dal socio Levi-Civita; Saccardi: « Pirrolo e melanuria », pres. dal socio Angeli.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Seduta del 13 aprile 1919. — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

Sono presenti i soci S. E. Boselli, direttore della classe, Pizzi, De Sanctis, Baudi di Vesme, Patetta, Prato, Valmaggi e Stampini, segretario della classe.

È scusata l'assenza dei soci Brondi, Vidari e Pacchioni.

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza del giorno 30 marzo u. s.

Il direttore della classe, S. E. Boselli, con un discorso narrativo, presenta alla classe, a nome dell'autore, il libro del conte Ascanio Michele Sforza: « Esplorazioni e Prigionia in Libia ».

La classe ringrazia vivamente l'egregio autore per il graditissimo dono.

Relativamente alla lettera del segretario perpetuo della Académie des Inscriptions et Belles Lettres, diretta al nostro presidente, circa un disegno d'intesa scientifica e di collaborazione internazionale delle Accademie per le ricerche d'archeologia, di filologia e di storia, il presidente invita il socio De Sanctis a leggere la relazione della Commissione, composta di esso socio De Sanctis e dei soci Brondi e Stampini, ed espressamente nominata per riferire intorno a quella proposta.

E il socio De Sanctis, avvertendo che il socio Brondi, avendo dovuto recarsi a Roma per ragioni d'ufficio, non potè partecipare ai lavori della Commissione, legge la relazione in parola.

Aperta la discussione, il direttore della classe S. E. Boselli plaude ai concetti espressi nella relazione e si congratula particolarmente per l'accenno fatto ad ulteriori possibili allargamenti dell'intesa scientifica.

Messa in votazione, la relazione è approvata alla unanimità. S procede poscia alla votazione, mediante schede segrete, per la scelta dei due soci che dovranno rappresentare l'Accademia alla riunione preparatoria a Parigi nella seconda settimana del mese di maggio p. v. Fatto lo scrutinio, risultano designati dalla classe i soci De Sanctis e Stampini.

CRONACA ITALIANA

Ieri, al Quirinale, ebbe luogo la consegna della grande medaglia d'onore, d'oro, all'esercito e all'armata, fatta da una rappresentanza del Comitato nazionale, costituitosi nello scorso maggio e presieduto dal senatore conte Federico Bettoni, coadiuvato dal presidente della Giunta esecutiva, on. comm. avv. Ernesto Palica.

La cerimonia si svolse in forma semplicissima e Sua Maestà il Re si mostrò molto soddisfatto del largo plauso che ha coronato l'omaggio reso all'esercito ed all'armata. Ebbe vive e sentite parole per i suoi soldati rievocando piccoli fatti di trincea a Lui noti.

Unitamente alla storica medaglia, perchè in unico esemplare, venne consegnata al Sovrano un'altra in oro, con castone in bronzo, con un indirizzo portante la firma di circa 670 parlamentari, senatori e deputati della 24ª legislatura, e di circa 6000 sindaci italiani.

Furono pure consegnati al Sovrano due volumi rilegati in oro, con le firme dei parlamentari, e otto scatole a libro racchiudenti i telegrammi originali di plauso delle rappresentanze comunali.

Il Sovrano gradì l'omaggio e pregò la rappresentanza del Comitato ad esternare il suo gradimento a tutti coloro che hanno preso parte attiva alla patriottica manifestazione.

S. A. R. il Principe Aimone, giunto ieri a Taranto da Napoli, ha proseguito per Costantinopoli sul postale, da cui trasborderà sulla R. nave *Pisa*.

Necrologio. — L'altra notte, moriva in Roma l'on. prof. Oreste Tommasini, senatore del Regno. È una nobile figura di studioso che scompare, lasciando largo vuoto nel campo della storia e della letteratura. Nato a Roma nel luglio 1844, si dedicò agli studi dell'a[rte] e della storia e partecipò ai nobili tentativi per la liberazione [di] Roma.

Nell'Amministrazione civica romana coprì svariate alte carich[e] vi fu a lungo sindaco, ed appartenne a molte Accademie lettera[rie] e scientifiche. Nel marzo del 1905 venne nominato senatore [del] Regno. Ai lavori dell'alto consesso partecipò assiduamente, porta[n]dovi il tesoro della sua competenza.

Lascia numerose opere, stimato patrimonio d'arte, di stori[a e] letteratura.

*** Nella sua villa a Bagni di Lucca è morto, ieri l'altro l'on[o]revole marchese Ruggero Maurigi di Castel Maurigi, senatore [del] Regno. Nato il 4 agosto 1843 a Palermo da antica famiglia pat[ri]zia, il Maurigi combattè nelle guerre per l'unità e l'indipende[nza] della patria, guadagnandovi la medaglia al valore. Percorrendo [la] carriera militare, vi raggiunse il grado di colonnello. Amato e [sti]mato da' suoi conterranei, venne eletto nel 1874 deputato al Pa[r]lamento per i collegi di Prizzi e Trapani, per il quale optò, ave[n]done per altre tre legislature rinnovato il mandato.

Rappresentò pure nella legislatura XVII il primo collegio di Si[ra]cusa e nelle XX e XXI quello di Borgo a Mozzano, in provincia [di] Lucca.

Nel gennaio 1910 venne nominato senatore del Regno.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 9. — Il bilancio di previsione per la guerra prevede [un] effettivo di 2.600.000 uomini per il 1919-920 e una spesa di 405 [mi]lioni di lire sterline.

Gli effettivi sotto le armi al principio dell'anno si dividono co[sì]: esercito del Reno 403.600 uomini; esercito d'Oriente uomini 308,6[00;] Gran Bretagna, colonie, contingenti nella Russia 260.000 uomi[ni;] totale 952.000 uomini.

Il numero degli uomini in via di smobilitazione è di 548.000.

Si crede che il numero degli uomini sotto le armi alla fine [di] marzo 1920 sarà soltanto di 300.000 soldati britannici e di 100.0[00] truppe indiane.

Il costo di mantenimento dell'esercito di occupazione è fissato [a] 152.518 lire sterline; quello dell'esercito della Gran Bretagna e de[lle] colonie ascende a 120.889.000.

PARIGI, 10. — Clémenceau è partito da Parigi questa sera a[lle] ore 22 per Londra per conferire con Lloyd George.

Il presidente del Consiglio è accompagnato nel suo viaggio [dal] suo capo di Gabinetto e da Barthlot, direttore degli affari poli[tici] del Ministero degli esteri. Egli è stato salutato alla stazione [da] sir Grower, che si reca pure in Inghilterra, dall'ambasciatore [d']Inghilterra a Parigi, dal ministro degli interni, dal ministro de[lle] ricostruzioni e da altre personalità.

PARIGI, 10. — Il generale Coanda plenipotenziario rumeno [ha] firmato stasera alle ore 18 nel Gabinetto William Martin il prot[o]collo di accettazione del trattato di Saint-Germain, del tratt[ato] delle minoranze e del trattato con la Bulgaria.

PARIGI, 10. — L'Amministrazione delle poste fa sapere che u[na] parte della corrispondenza spedita da Parigi il 21 novembre u. [s.] col treno di lusso Sempione-Oriente express, per i paesi balcanic[i e] la Turchia è stata distrutta in seguito ad un incendio scoppi[ato] sulla vettura postale fra Belgrado e Nitch.

LONDRA, 10. — *Camera dei comuni.* — Bonar Law dichiara c[he] durante il soggiorno di Clémenceau a Londra a causa dell'impo[r]tanza dei problemi da trattare, Lloyd George non potrà assist[ere] alla seduta della Camera.

Bonar Law, a proposito di una interrogazione circa l'organizz[a]zione di un ricevimento alla Camera in onore di Clémenceau, d[ice] che non può rispondere.

WASHINGTON, 10. — Il programma completo delle ricostruzi[oni] navali per il 1921 che è raccomandato dalla Commissione gener[ale] navale comprende due corazzate, un incrociatore da battaglia, di[eci] incrociatori leggeri, cinque controtorpediniere e sei sottomarini.